

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

(V. Stampato Camera n. 1846)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 1996

(V. Stampato n. 1504)

modificato dal Senato della Repubblica, con l'unificazione del disegno di legge n. 484, d'iniziativa del senatore Bucciero, il 20 marzo 1997

(V. Stampato Camera n. 1846-B)

nuovamente modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati l'11 febbraio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 febbraio 1998

Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

ANNESSO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 11. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le **proprie** funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo **del** distretto di corte di appello **determinato** dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. *Identico*».

Art. 2.

1. *Identico*:

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Art. 11-bis. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia*). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Art. 11-bis. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia*). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta **ad** indagini, **di imputato** ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

«Art. 261-bis. - (*Procedimenti riguardanti i magistrati*). - Quando per i magistrati militari si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

- a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
- b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
- c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma».

Art. 6.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

1. *Identico*:

«Art. 261-bis. - (*Procedimenti riguardanti i magistrati*). - **Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di magistrato presso tribunali militari o corti militari d'appello** si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*».

Art. 6.

1. *Identico*:

«Art. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è **individuato sulla base di una tabella, sorteg-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

Art. 8.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giata ogni cinque anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

2. Al sorteggio di cui al comma 1 procede, in seduta pubblica, la Corte di cassazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun quinquennio.

3. La Corte di cassazione trasmette entro cinque giorni al Ministro di grazia e giustizia la tabella sorteggiata, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 31 dicembre ed è applicabile per il quinquennio successivo. Per i procedimenti iniziati sulla base della tabella applicabile nel quinquennio precedente, continua ad applicarsi tale tabella».

Art. 7.

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, **sono allegate le tabelle A, B e C annesse** alla presente legge.

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Corte di cassazione procede al sorteggio della tabella di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La tabella è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro i quindici giorni successivi.

2. La pubblicazione della successiva tabella sorteggiata ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordina-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Foro per le cause in cui sono parti i magistrati*). - Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, ha luogo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

3. Identico.

Soppresso

Art. 9.

1. *Identico:*

«Art. 30-bis. - (*Foro per le cause in cui sono parti i magistrati*). - *Identico*».

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue)

ANNESSO
(articolo 7)

«Tabella A – Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

«SPOSTAMENTI DI
ASSUME LA QUALITÀ

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Napoli
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Palermo
Salerno	Cagliari
Napoli	Roma
Catanzaro	Salerno

Dal distretto di
Roma
Perugia
Firenze
Genova
Torino
Milano
Brescia
Venezia
Trento
Trieste
Bologna
Ancona
L'Aquila
Campobasso
Bari
Lecce
Potenza
Catanzaro
Cagliari
Palermo
Caltanissetta
Catania
Messina
Reggio Calabria
Palermo
Salerno
Napoli

».

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo*)

Dal distretto di

Roma
Perugia
Firenze
Genova
Torino
Milano
Brescia
Venezia
Trento
Trieste
Bologna
Ancona
L'Aquila
Campobasso ...
Bari
Lecce
Potenza
Catanzaro
Cagliari
Palermo
Caltanissetta ...
Catania
Messina
Reggio Calabria
Salerno
Napoli

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo*)

Dal distretto di

Roma
Perugia
Firenze
Genova
Torino
Milano
Brescia
Venezia
Trento
Trieste
Bologna
Ancona
L'Aquila
Campobasso ...
Bari
Lecce
Potenza
Catanzaro
Cagliari
Palermo
Caltanissetta ...
Catania
Messina
Reggio Calabria
Salerno
Napoli
